

DECISIONE (UE) 2016/287 DELLA COMMISSIONE**del 15 ottobre 2014****sugli aiuti di Stato SA.26500 — 2012/C (ex 2011/NN, ex CP 227/2008) concessi dalla Germania a Flughafen Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair Ltd.***[notificata con il numero C(2014) 7369]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108 paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a tali articoli⁽¹⁾ e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 27 agosto 2008 la Commissione ha ricevuto una denuncia da parte della Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften e.V. (Associazione federale delle compagnie aeree tedesche; in appresso: «BDF»), relativa a presunti aiuti di Stato concessi illegalmente alle società Flugplatz Altenburg-Nobitz-GmbH e Ryanair Ltd. (in appresso: «Ryanair»). La denuncia è stata registrata con il numero CP 227/2008.
- (2) Con lettera del 9 agosto 2010, la Commissione ha inoltrato la denuncia alla Germania, chiedendo informazioni al riguardo. Con lettera del 30 settembre 2010, la Germania ha trasmesso alla Commissione le informazioni richieste.
- (3) L'8 aprile 2011 la Commissione ha chiesto informazioni alle compagnie aeree Air Berlin e Ryanair. Air Berlin ha trasmesso le informazioni richieste il 10 maggio 2011. Ryanair ha trasmesso le informazioni richieste il 20 giugno 2011. Con lettera dell'agosto 2011, la Commissione ha inoltrato alla Germania una versione tradotta delle osservazioni e dei relativi allegati. Il 28 settembre 2011 la Germania ha comunicato alla Commissione di non avere per il momento intenzione di presentare osservazioni.
- (4) Con lettera del 26 gennaio 2012, la Commissione ha informato la Germania circa la propria decisione di avviare il procedimento (in appresso: «decisione di avvio del procedimento») ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)⁽²⁾ in merito agli aiuti agli investimenti e agli aiuti operativi concessi a favore di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH, ai diritti aeroportuali ridotti per le compagnie aeree e ai contratti di servizi di marketing sottoscritti con Ryanair.
- (5) La decisione di avvio del procedimento della Commissione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽³⁾. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul presunto aiuto e sulla misura.
- (6) Il 21 febbraio 2012 la Commissione ha richiesto alla Germania ulteriori informazioni. Il 24 febbraio 2012, il 30 marzo 2012 e il 2 aprile 2012 la Germania ha trasmesso le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento, insieme con le risposte alle informazioni richieste dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 149 del 25.5.2012, pag. 5.

⁽²⁾ A decorrere dal 1° dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le due serie di norme sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto alcune novità terminologiche, come la sostituzione del termine «Comunità» con «Unione» e di «mercato comune» con «mercato interno». Nella presente decisione viene utilizzata la terminologia del TFUE.

⁽³⁾ Cfr. la nota 1.

